



COMUNE DI FALERNA

(Provincia di Catanzaro)

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E
VANTAGGI ECONOMICI A SOGGETTI PRIVATI, ENTI
ED ASSOCIAZIONI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 18.02.2025

Esecutivo dal 24.02.2025

SOMMARIO

.....	1
CAPO I - OGGETTO, FINALITÀ E DEFINIZIONI	3
Art. 1 - OGGETTO	3
Art. 2 - FINALITÀ	3
Art. 3 - DEFINIZIONI	3
CAPO II - SETTORI DI INTERVENTO E MATERIE ESCLUSE	4
Art. 4 - SETTORI DI INTERVENTO	4
Art. 5 - MATERIE ESCLUSE	5
CAPO III - SOGGETTI AMMESSI	6
Art. 6 - SOGGETTI AMMESSI	6
Art. 7 - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	6
CAPO IV - PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI	7
Art. 8 - CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI	7
Art. 9 - MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI	8
Art. 10 VANTAGGI ECONOMICI	9
Art. 11 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI	9
CAPO V - DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO	11
Art. 12 - DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO	11
Art. 13 - RENDICONTAZIONE	11
Art. 14 - CONTROLLI	11
Art. 15 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ	11
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	12
Art. 16 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	12

CAPO I - OGGETTO, FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1 - OGGETTO

1. Il Comune di Falerna, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del principio di sussidiarietà ex art. 118 Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività rientranti nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, volte ad assicurare l'effettività dell'azione amministrativa su tutto il territorio comunale e per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 267/2000.
2. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi e vantaggi economici comunque denominati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge n. 241/1990, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

Art. 2 - FINALITÀ

1. Il Regolamento è volto a fornire una disciplina organica in materia di concessione di contributi e vantaggi economici, ad Enti pubblici ed Associazioni, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo che dovranno essere raggiunti attraverso l'erogazione delle risorse comunali, nei seguenti settori:
 - attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - attività per la tutela di valori tradizionali, culturali, sociali, educativi e religiosi;
 - sviluppo economico;
 - tutela dei valori ambientali.
2. L'osservanza delle procedure, criteri e modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di contributi e vantaggi economici da parte del Comune di Falerna

Art. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) **contributi:** l'erogazione di somme di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione comunale, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 Costituzione;
 - b) **vantaggi economici:** l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di co-organizzazione, diversi dall'erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e/o beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento di attività, iniziative, progetti di cui sopra.

CAPO II - SETTORI DI INTERVENTO E MATERIE ESCLUSE

Art. 4 - SETTORI DI INTERVENTO

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di contributi e vantaggi economici a favore di persone, istituzioni, associazioni e ad enti pubblici sono i seguenti:

A. Attività sportive e ricreative del tempo libero

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono indirizzati:

- alla pratica dello sport dilettantistico;
- alla formazione educativa e sportiva dei giovani;
- all'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

B. Attività per la tutela di valori tradizionali, culturali, sociali, educativi e religiosi

Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di Enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione socio-culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale, di particolare rilevanza per la collettività;
- a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di Falerna attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali per lo sviluppo del patrimonio delle comunità;
- a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani o altri gruppi sociali del Comune e di quelli di altre comunità locali, nazionali o straniere;
- a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni e rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua rivalutazione;

La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto della effettiva rilevanza educativa e culturale, sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale.

C. Sviluppo economico

Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere il potenziamento dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:

- all'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e manifestazioni, sia che si tengano all'interno del territorio, che al di fuori di esso;
- all'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione di prodotti locali;
- all'organizzazione di iniziative qualificanti l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano il fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale.
- Gli interventi di cui al presente Regolamento possono essere concessi ad Associazioni che coinvolgono tutte o in parte le aziende che operano sul territorio comunale.

D. Tutela dei valori ambientali

Gli interventi a favore delle attività ed iniziative previste all'interno del territorio comunale per la tutela dei valori ambientali sono principalmente finalizzati:

- al sostegno di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Il concorso del Comune, per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui sopra, può comprendere anche la concessione temporanea e gratuita di locali, spazi, impianti e attrezzature di proprietà comunale, dietro il rimborso delle spese relative ai consumi.
 3. In caso di danneggiamenti di qualsiasi genere all'immobile o alla strumentazione esistente, l'Amministrazione provvederà ad incamerare dalla somma versata a titolo di cauzione (in base alle disposizioni regolamentari vigenti) l'importo occorrente per il ripristino delle cose danneggiate, salvo in ogni caso l'obbligo di risarcimento per i maggiori danni arrecati.

Art. 5 - MATERIE ESCLUSE

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per cui trovano applicazione le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:
 - contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio;
 - contributi, utilità economiche, agevolazioni, fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili o immobili in quanto disciplinati da altre disposizioni legislative o di regolamento;
 - forme di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l'area dell'assistenza sociale.

CAPO III - SOGGETTI AMMESSI

Art. 6 - SOGGETTI AMMESSI

1. Possono beneficiare di contributi e vantaggi economici comunque denominati:
 - le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001;
 - le libere forme associative, iscritte al relativo Albo comunale, nonché le associazioni, le organizzazioni, gli enti e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro, non iscritti all'Albo comunale delle associazioni;
 - altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che di coerenza con l'attività prevista dallo statuto.
2. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici, con esclusione degli interventi per lo sviluppo economico di cui al precedente articolo 4 sub C.
3. I contributi e i vantaggi economici per iniziative aventi scopo di lucro possono essere concessi esclusivamente quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e della documentazione comprovante l'avvenuto versamento.
4. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e di solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o da altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse

generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali e economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

5. Non possono beneficiare di contributi economici i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui rappresentante legale svolge funzioni di dirigente o Elevata Qualificazione dell'Ente.

Art. 7 - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

1. Il Comune di Falerna riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. Per le finalità e le modalità di iscrizione all'albo delle Associazioni si rimanda al vigente regolamento comunale.

CAPO IV PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

Art. 8 - CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

1. I documenti di Programmazione economico-finanziaria dell'Ente individuano le risorse economiche da destinare ai contributi economici da erogare nel corso dell'Esercizio Finanziario.
I contributi potranno essere erogati solo a fronte, di spese relative allo svolgimento dell'iniziativa o attività specifica oggetto della richiesta.
2. Non verranno considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente o a propri soci o aderenti per compensi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo.
Non sono ammesse spese di rappresentanza come pranzi, cene, rinfreschi, ecc., o trasferimenti a copertura di disavanzi derivanti dalla gestione di annualità precedenti.
Resta comunque nella facoltà dell'Amministrazione Comunale non ammettere a contributo le spese che non appaiano necessarie o giustificabili, in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda.
3. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, Enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che negli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune, il quale verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di approfondimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberare la revoca nei limiti predetti.
4. I contributi potranno essere erogati sia per attività di carattere continuativo sia per singole iniziative o progetti.
5. I contributi e i vantaggi economici possono essere concessi altresì per ricorrenze, manifestazioni, eventi, attività, iniziative e progetti, di seguito denominati "*iniziative*" in base ai seguenti criteri:

- non devono essere in contrasto con le finalità, i programmi e i progetti dell'Amministrazione comunale;
- rilevanza dell'iniziativa ai fini della cura e promozione dello sviluppo sociale, economico, culturale, sportivo, turistico e ricreativo della collettività amministrata, nonché della tutela e valorizzazione ambientale, territoriale e delle tradizioni popolari;
- dimensioni dell'iniziativa nell'evenienza che abbia carattere sovracomunale;
- iniziative organizzate per sostituire, integrare o completare quelle attività che l'Amministrazione Comunale è istituzionalmente tenuta ad assolvere;
- grado di corrispondenza delle attività statutarie del soggetto richiedente con i settori di intervento prioritario dell'ente;
- grado di corrispondenza dei progetti/iniziativa/proposte con i programmi dell'Amministrazione comunale;
 - numero delle persone interessate, dei fruitori e durata temporale dell'iniziativa;
 - valenza e ripercussione dell'attività organizzata sul territorio;
 - grado di autonomia finanziaria e capacità di coinvolgere sponsor, finanziatori o portatori di interessi diversi;
 - assenza di lucro;
 - iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni, che costituisce condizione preferenziale.

I beneficiari di contributi e vantaggi economici di cui al presente Regolamento devono essere in regola con il pagamento dei tributi ed eventuali sanzioni comunali, non avere debiti con l'Ente.

6. In aggiunta ai criteri indicati al comma 5, il bando di cui al successivo articolo 9 può specificare, annualmente o occasionalmente, i criteri di valutazione su deliberazione della Giunta Comunale che si rendano necessari in relazione alle specificità dei settori di intervento o di attività ammessi a contributo che l'Ente intende promuovere, nel rispetto dei principi di trasparenza ed informazione.

Art. 9 - MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. La Giunta Comunale individua e pubblicizza, attraverso appositi bandi, le modalità e termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per cui è possibile presentare domanda di contributo, con indicazione dell'importo stanziato e i criteri di riparto.
2. La Giunta Comunale può assegnare, su richiesta, singoli contributi senza previa pubblicazione di un bando e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 5 del presente regolamento, in occasione di iniziative che rivestono particolare interesse per la collettività ai fini della promozione del territorio, ad esempio sotto l'aspetto sociale, culturale, sportivo e/o religioso.
3. Le domande, presentate, dovranno contenere:
 - la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
 - l'indicazione del contributo richiesto;
 - una relazione con cui vengono evidenziate le spese preventivate;
 - le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dell'iniziativa ivi comprese le contribuzioni da parte di altri soggetti ed il conseguente disavanzo preventivato;
 - l'assenza di fine di lucro.
4. Il Responsabile del procedimento competente per materia istruisce l'istanza verificando che:
 - i beneficiari di contributi e vantaggi economici di cui al presente Regolamento siano in regola con il pagamento dei tributi ed eventuali sanzioni comunali e non abbiano posizioni debitorie verso il Comune di Falerna ;
 - i soggetti richiedenti ovvero i beneficiari del contributi abbiano i requisiti richiesti dalla legislazione

vigente per contrarre con la pubblica Amministrazione.

5. La Giunta Comunale si determina per la concessione dei contributi, indicandone l'ammontare.
 - Il contributo non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal preventivo e non può comunque essere superiore al 80% dell'ammontare delle spese suddette. Tale percentuale può essere derogata fino al 100% della somma per cifre non superiori ai 2.000 euro.
 - Qualora lo ritenga opportuno, la Giunta Comunale, motivatamente, potrà emanare indirizzi in merito:
 - alla concessione di un ulteriore contributo, superiore a quello precedentemente stanziato, che comunque non dovrà essere superiore all'80% delle reali spese sostenute e quantificate a consuntivo;
 - all'anticipazione del contributo nei limiti del 50% di quello concesso per l'iniziativa di cui è questione;
 -
 - L'erogazione dei contributi concessi è demandata al Responsabile del Servizio competente per materia che provvede con propria determinazione e sarà operata a rendiconto, ad avvenuta esecutività della determinazione che liquida il contributo concesso.

La liquidazione del contributo assegnato avverrà previa presentazione di:

- relazione illustrativa dell'iniziativa realizzata anche attraverso il contributo del Comune;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dove dovrà essere indicata la destinazione e l'impiego del contributo ottenuto;
 - il quadro economico dell'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo.
6. La concessione del contributo comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione il logo del Comune di Falerna e la seguente dicitura: "CON IL CONTRIBUTO DEL COMUNE DI FALERNA" pena la revoca del contributo assegnato.

Art. 10 VANTAGGI ECONOMICI

1. Gli interessati dovranno presentare istanza impiegando la modulistica secondo le modalità ivi indicate.
2. In caso di richiesta congiunta di vantaggi economici e contributo, si applicano le modalità e termini previsti per le richieste di contributo di cui al precedente art. 9. Si applica il limite come fissato al precedente art. 9, comma 5.
3. Il vantaggio economico è concesso con provvedimento del Responsabile competente per materia, sentito il Sindaco/Assessore con delega al ramo .

Il Responsabile del procedimento competente per materia istruisce l'istanza verificando che:

 - i beneficiari di vantaggi economici di cui al presente Regolamento siano in regola con il pagamento dei tributi ed eventuali sanzioni comunali e non abbiano posizioni debitorie verso il Comune di Falerna;
 - i soggetti richiedenti ovvero i beneficiari dei vantaggi economici abbiano i requisiti richiesti dalla legislazione vigente per contrarre con la pubblica amministrazione.
4. Il vantaggio economico è concesso per la singola iniziativa e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
5. Nel caso in cui l'impianto o struttura siano utilizzati con accesso al pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, previo nulla osta da parte comunale ai sensi di legge.
6. Il costo delle utenze sarà posto a carico degli utilizzatori. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione.
7. L'atto di concessione del beneficio economico sarà subordinato all'accettazione delle condizioni sopra

richiamate.

Art. 11 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per cui sono state concesse.
2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.
3. I beneficiari sono altresì tenuti a:
 - impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per cui è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
 - utilizzare come sede dell'iniziativa per cui è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia, sono a carico del beneficiario;
 - utilizzare l'immobile concesso in uso in conformità alla sua destinazione, custodirlo diligentemente e riconsegnarlo nello stato in cui è stato messo a disposizione;
 - valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico.
4. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.
5. La concessione di contributi e vantaggi economici non costituisce, altresì, esonero dall'obbligo di acquisire i permessi e i titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente.

CAPO V DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

Art. 12 - DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. I soggetti beneficiari dei vantaggi economici e contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune di Falerna in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative come specificato nel Regolamento medesimo.
2. Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al Comune per la preventiva visione e approvazione.

Art. 13 - RENDICONTAZIONE

1. Il beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione dell'iniziativa corredata dalla documentazione giustificativa ivi indicata e, in particolare, in caso di contributo, entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività:
 - relazione illustrativa dell'attività svolta;
 - rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni ed eventuali contributi concessi da terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per cui è concesso il contributo.

La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo.

2. Sulla base della rendicontazione presentata dal beneficiario, il contributo è liquidato nel limite previsto dall'atto di concessione e avuto riguardo ai limiti fissati dal precedente art. 9, comma 5. In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, il contributo è liquidato in proporzione.
3. Successivamente all'assegnazione del contributo, qualora il Comune di Falerna risulti creditore nei confronti del beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente alla liquidazione del contributo.

Art. 14 - CONTROLLI

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.
2. Il responsabile del Servizio interessato effettuerà, ai sensi di legge, controlli a campione sulle spese indicate nella dichiarazione; per le spese ammesse a contributo la documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per almeno 3 anni dall'erogazione del saldo.
3. Qualora il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione o violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Art. 15 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA

1. Al fine di assicurare la trasparenza e pubblicità delle forme di sostegno concesse dal Comune, il Responsabile dell'Area competente all'erogazione del contributo provvede nei termini di legge, alla pubblicazione dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

CAPO VI -DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 16 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento, adottato con deliberazione, del Consiglio Comunale, verrà pubblicato sul sito istituzionale all'Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi e in via permanente nella Sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Falerna.
2. Entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento deve ritenersi abrogato il Regolamento previgente approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 13.1995 ed ogni altro provvedimento di natura regolamentare con lo stesso contrastante;
4. le norme Regolamentari di questo comune eventualmente in contrasto con le sue disposizioni.
5. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni normative in materia .